

ISTITUTO COMPRENSIVO "CARDUCCI - V. DA FELTRE"

Via Cannizzaro, 12 - 89123 REGGIO CALABRIA

C. M.: RCIC867007 - C. F.: 92081320803 - Codice Univoco UFDW9D 9065 23504 / 300990 0965 330400 Sito web: www.iccarduccidafeltre.edu.it E-mail: rcic867007@istruzione.gov.it PEC:rcic867007@pec.istruzione.it

I.C. CARDUCCI - V. DA FELTRE - RC Prot. 0008560 del 28/09/2021

01-01 (Uscita)

Al Personale Docente Al Personale Ata Al DSGA Ai genitori degli alunni Albo /Atti/ Sito web

Oggetto: Direttiva vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di

vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTI gli artt. 2043 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge n.312 del 11/07/1980;

VISTO 1'art. 29, c.5, CCNL comparto scuola 2006/2009;

VISTO il CCNL 2006-2009, art. 47, co.1 lett. a, secondo cui l'obbligo della vigilanza grava

anche sui collaboratori scolastici;

PREMESSO CHE l'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina

con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile delegato dai genitori e che la

responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno;

EMANA

la seguente direttiva sulla vigilanza scolastica per l'a.s. 2021/2022

A - INDICAZIONI SUI DOVERI DEI DOCENTI

- 1. Come stabilito dall'art. 29 del CCNL, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a prendere servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
- 2. I docenti devono vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari.
- 3. I docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni incustoditi.
- 4. Durante gli intervalli, i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.
- 5. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.
- 6. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe.
- 7. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo ai responsabili di plesso, ai collaboratori del DS o al Dirigente.
- 8. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente, al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti.

- 9. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
- 10. In ottemperanza alle misure di sicurezza legate all'emergenza epidemiologica non è consentito lo smistamento di studenti in altre aule, per assenza improvvisa del docente.
- 11. È fondamentale rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alle norme di sicurezza.

B - NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

- 1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Nessuno può allontanarsi dalla propria sede se non autorizzato. In particolare, I collaboratori scolastici devono:
 - a) vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
 - b) essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;
 - c) vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
 - d) riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, senza seri motivi, sostano nei corridoi;
 - e) sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
 - f) impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio;
 - g) controllare il GREENPASS di tutte le persone, esterne al personale, che accedono alla scuola;
 - h) accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate e abbiano esibito il GREENPASS;
 - i) impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. utenza esterna) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
 - j) verificare che i portoni e i cancelli di ingresso rimangano sempre rigorosamente chiusi, durante le ore di lezione, con particolare attenzione e maggiore vigilanza durante l'intervallo.
 - 2. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al DSGA o ai responsabili di plesso.
 - 3. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
- 4. I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:
 - a) rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni;
 - b) controllare che gli alunni in situazioni di movimento facciano uso della mascherina e non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
 - c) controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora: l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche per il personale ATA. Infatti, il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.
 - d) controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
 - e) segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione.

C - VIGILANZA ALL'INGRESSO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni all'inizio dell'attività didattica, si dispone che presso ciascun ingresso degli edifici scolastici sia presente, ad ogni varco, un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli studenti.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

È necessaria, inoltre, la presenza fissa di un collaboratore scolastico, durante tutto l'arco della giornata, all'ingresso principale dell'Istituto, con compiti di vigilanza sugli ingressi-uscite e di portierato.

I portoni esterni vengono chiusi 10 minuti dopo l'inizio delle lezioni e devono rimanere chiusi per l'intero orario scolastico per impedire, a chiunque non sia autorizzato, l'accesso alle aule.

Al suono della campana gli alunni entrano a scuola, accompagnati dal docente della prima ora, e raggiungono la propria aula rispettando le misure previste nel Protocollo di sicurezza antiCovid-19 di Istituto.

D - VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITÀ DIDATTICA

La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio (i quali sono tenuti ad essere a scuola cinque minuti prima del loro orario di servizio), in collaborazione con i collaboratori scolastici preposti agli ingressi e al piano/corridoio.

Tutti i docenti e i collaboratori scolastici dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- Al fine di favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e di intervenire in caso di necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti), i collaboratori scolastici sono tenuti a rispettare il piano di servizio predisposto dal DSGA e a presidiare costantemente il proprio settore /corridoio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici dell'Istituzione scolastica o per gravi motivi, assicurando comunque una adeguata copertura da altro personale in servizio;
- Al fine di favorire lo spostamento dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti, al cambio d'ora, a vigilare sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio dell'ora successiva. Agli alunni non è consentito in alcun modo di uscire dalla classe durante il cambio d'ora;
- ➤ Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico o dal docente dell'ora successiva, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.
- I docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera" sono tenuti a farsi trovare al suono della campana già davanti all'aula interessata;
- ➤ Per favorire lo spostamento dei docenti da un corridoio/piano all'altro e nell'ottica dello spirito di collaborazione, i docenti con l'ora libera successiva sorveglieranno gli alunni fino all'arrivo del collega.
- ➤ I docenti interessati al cambio di turno, sono invitati a non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti;
- ➤ I collaboratori scolastici, ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In tal caso sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al responsabile di plesso o all'Ufficio dirigenza;
- È vietato in ogni caso lasciare la classe incustodita per spostarsi da un corridoio all'altro o da una classe all'altra;
- > Gli alunni ritardatari saranno accolti in classe e il ritardo verrà annotato sul registro elettronico.

E - VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

La ricreazione avrà la dutata di dieci (10) minuti e sarà effettuata rigorosamente in classe secondo i tempi stabiliti in ciascuna sede. Al fine di agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza, i docenti in compresenza nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità, e i collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei pressi dei servizi igienici. Durante l'intervallo, gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva ovvero devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che possono facilitare il verificarsi di incidenti.

F - VIGILANZA DURANTE L'ORA DI SOSTITUZIONE

Durante l'ora di sostituzione i docenti sono tenuti a proporre alla classe attività didattiche, di approfondimento o integrazione delle attività curricolari. Come tali possono intendersi, a titolo esemplificativo: la spiegazione o l'approfondimento di argomenti disciplinari anche diversi dalla materia del docente che viene sostituito, l'esecuzione e/o la correzione di compiti assegnati, lo svolgimento di lavori di gruppo, la visione di film o documentari a scopo didattico con successivo dibattito e/o verbalizzazione, ecc.

G - USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, è vietato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi comportamentali.

H - VIGILANZA USCITE ANTICIPATE

Nessuno studente può lasciare l'Istituto durante l'orario scolastico se non prelevato personalmente da chi esercita la potestà parentale o da persona maggiorenne con delega firmata da chi esercita la potestà parentale. In entrambi i casi, l'adulto che preleva lo studente firma un registro indicando gli estremi del documento d'identità.

Il docente dell'ora avrà cura di registrare l'uscita sul registro elettronico e le ore si cumuleranno per il calcolo delle assenze.

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe ha il compito di avvisare la direzione e, tramite segreteria, convocare per iscritto la famiglia dello studente. Il coordinatore monitora, altresì, l'andamento del monte ore di classe e la situazione delle assenze dei singoli studenti. Le entrate posticipate e le uscite anticipate non devono, in ogni caso, essere una consuetudine.

I - VIGILANZA ENTRATE POSTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti il docente è tenuto ad informare il Dirigente e, tramite segreteria, convocare per iscritto la famiglia dello studente. L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul registro elettronico e le ore si cumuleranno per il calcolo delle assenze.

L - VIGILANZA USCITA DEGLI ALUNNI DALL'ISTITUTO

L'uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale ed in linea a quanto prescritto nel Protocollo di sicurezza antiCovid-19 d'Istituto. Gli alunni devono essere accompagnati ai cancelli della Scuola dai rispettivi insegnanti, che avranno cura di verificare, soprattutto per gli alunni piccoli, che gli stessi siano ritirati dal genitore o dall'adulto incaricato per delega dei genitori.

M - VIGILANZA SUL DIVIETO DI UTILIZZO DEL CELLULARE A SCUOLA

Si ricorda agli alunni e a tutto il personale che è vietato l'utilizzo del cellulare a scuola poiché l'Istituto mette a disposizione dell'utenza le linee telefoniche interne per comunicazioni urgenti alla e dalla famiglia. L'uso improprio del cellulare (registrazione audio, video e foto) è passibile di pesanti sanzioni disciplinari a livello scolastico configurando, nei casi estremi, anche l'aspetto civile/penale (Codice della Privacy D.lgs. 196/2003 -Dlgs 101/2018 - art. 10 del Codice Civile). I Sigg. docenti avranno dunque cura di far depositare i cellulari degli alunni, all'interno di un contenitore sulla cattedra, per tutta la durata delle lezioni. La scuola è sollevata dalla responsabilità per eventuali danni accidentali riportati dal dispositivo, per lo smarrimento o il furto. Si invita tutto il personale a far rispettare il suddetto divieto durante il tempo di permanenza degli studenti a scuola, rappresentando loro che ogni trasgressione alla norma verrà punita con il sequestro temporaneo dell'apparecchio che verrà restituito solo personalmente ai genitori.

Si ricorda inoltre che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari (salvo per occasioni di servizio), durante le attività di insegnamento e nei locali della scuola, opera anche nei confronti del personale docente e ATA, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai ragazzi un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

N - VIGILANZA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

La vigilanza sugli alunni diversamente abili deve essere sempre assicurata da tutti i docenti, in particolare dal docente di sostegno o dall'educatore/assistente alla persona o dal docente della classe coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

O - VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori (almeno un accompagnatore ogni quindici alunni). In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà designato un qualificato accompagnatore – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – o un accompagnatore fino a due alunni diversamente abili, a seconda della gravità dei casi.

P - VIGILANZA IN OCCASIONE DI INFORTUNI E MALORI

Gli insegnanti provvedono a non far mancare una scrupolosa e assidua sorveglianza capace di prevenire gli infortuni, impedendo attività rischiose. All'albo delle singole scuole è affisso l'elenco e i relativi numeri telefonici dei servizi di pronto soccorso e pronto intervento. Se uno studente subisce un danno fisico occorre che l'insegnante intervenga immediatamente per accertarne l'entità. In presenza di alunno in precarie condizioni fisiche, la situazione d'emergenza richiede particolare vigilanza dei docenti proprio sul caso colpito, sollecitando la collaborazione dei colleghi o dei collaboratori scolastici per il controllo della scolaresca lasciata eventualmente scoperta. Ogni docente dovrà conoscere i nominativi del personale addetto al primo soccorso come da tabella affissa all'albo di ogni plesso. Occorre affidare alla famiglia – o a persona da essa delegata – lo studente infortunato o colto da malore in modo che si provveda a consultazione medica. In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente richiederà l'intervento immediato dell'addetto al primo soccorso presente, provvederà ad avvisare la segreteria, ovvero il coordinatore di plesso che, valutata la situazione, in accordo con il servizio di primo soccorso, avviserà la famiglia dell'alunno e, se del caso, inoltrerà richiesta di intervento urgente ai servizi d'emergenza (118, secondo la modalità di chiamata soccorsi come definita nel Piano di emergenza). Se la gravità dell'infortunio e/o del malore richiede il trasporto al Pronto soccorso, il docente provvede e cura subito, senza indugio, il trasporto dell'infortunato all'ospedale tramite ambulanza. Fino a quando l'infortunato non ha trovato assistenza in ospedale e fino all'arrivo del genitore, resta affidato al docente. Il personale di segreteria e i collaboratori scolastici, in simili situazioni di urgenza, seguitano a offrire collaborazione e assistenza affinché l'insegnante possa celermente provvedere al soccorso dell'infortunato. I docenti collaborano nella circostanza per garantire costantemente la vigilanza sugli scolari del titolare impegnato in altra inderogabile incombenza. Qualunque sia l'entità del malessere o dell'infortunio, la famiglia deve essere sempre avvertita direttamente dall'insegnante: telefonicamente per i casi gravi; con comunicazione scritta e sottofirmata sul diario per situazioni che non richiedono l'allontanamento del minore. In caso di infortunio con danni fisici di qualsiasi entità, è sempre necessaria la stesura di una denuncia circostanziata e dettagliata dell'infortunio. La denuncia va consegnata in Dirigenza in giornata e mai dopo le 24 ore successive all'evento, avendo presente che quanto comunicato dal docente viene trasmesso all'Istituto di assicurazione e messo a disposizione dei genitori per la tutela dei propri diritti e per far conoscere alla propria Amministrazione l'esistenza o meno di responsabilità nell'azione di vigilanza. Per individuare rapidi canali di informazione è necessario che ogni docente tenga disponibile un elenco aggiornato degli alunni con i numeri di casa, di cellulare dei genitori o di un parente per allacciare in ogni momento della giornata eventuali contatti resi necessari in situazioni di emergenza. Nessun docente può somministrare farmaci agli alunni se non preventivamente autorizzato da regolare Protocollo di somministrazione farmaci in accordo con il Dirigente Scolastico ed i genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale.

Q - ACCESSO DEL PUBBLICO

L'accesso ai locali scolastici, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Protocollo per la sicurezza antiCovid-19 d'Istituto, viene regolato come di seguito:

- 1. L'ingresso della scuola deve essere vigilato sempre da un collaboratore che ha il dovere di identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita e fornire le dovute informazioni sugli orari e modalità di ricevimento del pubblico.
- 2. Tutti i visitatori esterni al personale docente e non docente hanno l'obbligo di esibire il GREENPASS per essere ammessi nei locali scolastici.
- 3. Il collaboratore accompagnerà in segreteria o in dirigenza coloro i quali ne faranno richiesta nei giorni e tempi stabiliti.
- 4. In caso di situazioni urgenti, il collaboratore riferirà agli interessati per ricevere adeguate indicazioni operative.

- 5. L'ingresso negli edifici scolastici, durante le ore di lezione, non è permesso agli estranei privi di autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Responsabile del plesso, inclusi i genitori degli alunni.
- 6. I genitori degli alunni (o i delegati) sono invece autorizzati ad accedere:
- □ durante le ore di ricevimento dei docenti o su appuntamento con i medesimi o con il Dirigente e i collaboratori;
- ☐ in caso di necessità di ritiro anticipato dell'alunno;
- □ limitatamente alla sede centrale, durante le ore di apertura al pubblico della segreteria.
- 7. I vari utenti (fornitori, tecnici, rappresentanti librari, visitatori a vario titolo) dovranno essere identificati e autorizzati esplicitamente dal Dirigente Scolastico. Per essere ammessi autorizzati ad accedere ai locali scolastici dovranno esibire il GREENPASS. Infine si ricorda che nessun estraneo può portare, lasciare, affiggere, distribuire, o prelevare alcunché se non dietro autorizzazione specifica del Dirigente Scolastico.

R – DISPOSIZIONI FINALI

La presente direttiva, integrata con le disposizioni contenute nel Protocollo per la sicurezza antiCovid-19 d'Istituto, ha validità permanente; eventuali modifiche o integrazioni durante l'anno scolastico saranno comunicate tempestivamente.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Sonia Barberi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93)